

LM-50

Coordinamento e gestione dei servizi educativi

Docente

Elena Bortolotti

ebortolotti@units.it

CORSO INTEGRATO DI PEDAGOGIA SPECIALE (171LM)

due moduli

PROCESSI PER L'INNOVAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI
PER LA DISABILITÀ (171LM-1)

(docente Bortolotti E.)

TECNOLOGIE E METODOLOGIE PER L'INCLUSIONE
(171LM-2)

(docente Mastrogioseppe M.)

PROCESSI PER L'INNOVAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA DISABILITÀ (171LM-1)

Il corso tratta i temi della disabilità con particolare attenzione all'organizzazione di servizi mirati a soddisfare le esigenze correlate alla qualità di vita delle persone con disabilità.

I principali argomenti trattati riguarderanno:

- il tema dell'inclusione secondo la prospettiva sociale e di qualità della vita,
 - i principali diritti e la loro applicabilità, dal diritto allo studio al diritto alla partecipazione sociale e lavorativa, il diritto all'autorealizzazione;
 - i servizi per l'inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità,
 - indicatori per la qualità dei servizi;
 - l'analisi delle dinamiche relazionali e l'integrazione organizzativa,
- problemi relativi ad alcune tipologie di disabilità.

Testi d'esame

- Cottini L., Fedeli D., Zorzi S. Qualità di vita nella disabilità adulta. Erickson, 2016
- Comunello F. Un mondo possibile. La disabilità generativa: un'esperienza della Fattoria sociale. Erickson 2018
- Materiali utilizzati durante il corso, disponibili su teams/moodle

Iniziamo ...

Dove siamo oggi in tema di disabilità?

- **Inclusione**

Diritti, prospettive, concettualizzazioni

- **Destinatari**

Bambini, ragazzi, giovani adulti, adulti,
anziani con disabilità
Famiglie, società

- **Quali competenze?**

Conoscenze, progettare,
valutare, organizzare, gestire

Iniziamo ...

Dove siamo oggi in tema di servizi per la disabilità?

Istituzionalizzazione

De-istituzionalizzazione



ripensare i **servizi** (potenziali fruitori)

ripensare i **luoghi**, quelli frequentati e quelli di
possibile frequentazione (potenziali fruitori)

La scuola, la vita sociale, la vita indipendente, la
formazione personale, l'inserimento lavorativo ...

Pensare/ripensare gli elementi essenziali per sviluppare
servizi/luoghi capaci di accogliere, di rispondere ai bisogni
delle persone in termini di prospettive...

Iniziamo ...

**Il ruolo e le competenze del coordinatore
nei servizi ...**

coordinatore vs. educatore


La visione del servizio

**Il lavoro progettuale, organizzativo,
gestionale**

I rapporti (il territorio, altri servizi...)


**Le relazioni (fruitori, educatori, famiglie,
esperti di altri settori, coordinatori altri
servizi...)**

Diversi campi che richiedono attenzione e interventi ...



**La visione della disabilità e
la visione del servizio ...**

Cambiamenti nella visione della disabilità...



Gli elementi concettuali che guidano la progettazione e la gestione di un servizio

I diritti

Impostare una riflessione utilizzando il paradigma dei diritti umani porta a leggere ogni evento attraverso i parametri della dignità e della libertà, indipendentemente dalla condizione delle persone che sono protagoniste di quell'evento.

La *Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo* (1948) afferma che ogni persona è titolare di diritti in quanto essere umano.

Gli elementi concettuali che guidano la progettazione e la gestione di un servizio

La *Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità (2006)*

riconferma

*l'approccio alla tutela e alla promozione dei diritti umani
Perché le persone con disabilità hanno gli stessi diritti di tutte le persone, eventualmente possono avere bisogni diversi o speciali,
quindi la convenzione, senza configurare scenari particolari, vuole piuttosto descrivere in modo attento i singoli elementi che portano all'inclusione, indicando le vie per realizzarla e per rivedere i nostri pensieri, atteggiamenti e opinioni,
per portare a concepire la disabilità tra gli eventi ordinari della condizione umana.*

ONU 2006

Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità

In Italia - ratifica con la legge n. 18 del 03/03/2009

Primi cinque articoli della Convenzione

principi e le norme generali che definiscono l'impianto generale del documento

Articolo 1 - Scopo

1. Scopo della presente Convenzione è promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro inerente dignità.

2. Le persone con disabilità includono quanti hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che, in interazione con varie barriere, possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

“**Comunicazione**” comprende lingue, visualizzazioni di testi, Braille, comunicazione tattile, stampa a grandi caratteri, le fonti multimediali accessibili così come scritti, audio, linguaggio semplice, il lettore umano, le modalità, i mezzi ed i formati comunicativi alternativi e accrescitivi, comprese le tecnologie accessibili della comunicazione e dell’informazione;

“**Il linguaggio**” comprende le lingue parlate ed il linguaggio dei segni, come pure altre forme di espressione non verbale;

Articolo 2 – Definizioni

“Discriminazione sulla base della disabilità” indica qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l’effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l’esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole;

Articolo 2 – Definizioni

“**Accomodamento ragionevole**” indica le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un carico sproporzionato o eccessivo, ove ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali;

“**Progettazione universale**” indica la progettazione (e realizzazione) di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. “Progettazione universale” non esclude dispositivi di ausilio per particolari gruppi di persone con disabilità ove siano necessari.

L'articolo 3

richiama i diritti fondamentali che preservano la dignità e che sono tali per tutti: uomini, donne e bambini.

L'articolo 4

La Convenzione non crea nuovi diritti ma impegna gli Stati Parti e la società civile ad assumersi precise responsabilità per la tutela dei loro diritti. *Un approccio basato sui diritti attribuisce al Governo l'obbligo di creare le condizioni affinché i diritti siano rispettati.*

Gli Stati Parti si impegnano a:

- (f) a intraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo di beni, servizi, apparecchiature e attrezzature progettati universalmente, secondo la definizione di cui all'articolo 2 della presente Convenzione, che dovrebbero richiedere il minimo adattamento possibile e il costo più contenuto possibile per venire incontro alle esigenze specifiche delle persone con disabilità, promuoverne la disponibilità e uso, e incoraggiare la progettazione universale nell'elaborazione di norme e linee guida;

(g) a intraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo, e a promuovere la disponibilità e l'uso di nuove tecnologie, incluse tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ausili alla mobilità, dispositivi e tecnologie di sostegno, adatti alle persone con disabilità, dando priorità alle tecnologie dai costi più accessibili;

(h) a fornire alle persone con disabilità informazioni accessibili in merito ad ausili alla mobilità, dispositivi e tecnologie di sostegno, comprese le nuove tecnologie, così come altre forme di assistenza, servizi di supporto e attrezzature;

L'articolo 5

ribadisce che le persone non siano discriminate sulla base della disabilità e possano godere degli accomodamenti ragionevoli e di misure specifiche che perseguano l'uguaglianza

L'articolo 8

riferisce all'Accrescimento della consapevolezza

L'art. 8 parla di consapevolezza come di un percorso culturale che interessa sia la società sia la persona con disabilità.

La consapevolezza sociale restituisce visibilità alle persone con disabilità, che in tal modo entrano nell'immaginario collettivo, nella realtà di ogni giorno (Baratella e Littamè, 2009)


Come?

- a. Educare alla sensibilità e promuovere una percezione positiva della disabilità
- b. Promuovere consapevolezza che le persone con disabilità possono contribuire alla vita sociale e lavorativa in base alle loro capacità

CRPD and Optional Protocol Signatures and Ratifications

Not Signed
 Signed Convention
 Signed Convention & Protocol
 Ratified Convention
 Ratified Convention & Protocol

As of 19 September 2017



La Convenzione per il diritto a una Vita di Qualità

Come si determina?

Articoli a tema: art. 10 - diritto alla vita, art. 11 - bisogno di protezione nelle situazioni di rischio

art. 15 e 16 – protezione in determinati momenti storici e politici

art. 17 - Diritto all'integrità della persona (fisica e mentale) e articoli 22 e 23 per il diritto alla vita privata (informazioni, storia della persona ...)

art. 25 – Diritto alla salute, art. 26 Diritto alla riabilitazione, art. 28 Diritto a misure idonee di protezione

«Aktion T4», nome in codice che sta per «Tiergartenstrasse 4», sede di un'operazione di sterminio di massa avvenuta in Germania durante il regime nazista.

Aktion T4

Buone
lettur

Tra il 1939 e il 1940 — secondo la migliore stima — furono uccisi almeno 5.000 bambini tedeschi. La loro uccisione avrebbe portato un duplice vantaggio: porre fine alla loro sofferenza e consentire una distribuzione più razionale delle risorse economiche. Per le stesse ragioni vennero anche uccise — tramite le camere a gas — più di 70.000 persone adulte con handicap.

Particolare fu il destino delle persone ebrae con handicap, che furono assassinate, nel corso del 1940, in numero di 4.000-5.000. I disabili ebrei, infatti, furono inclusi nel programma dell'eutanasia, fin dall'inizio: dapprima come singoli in quanto portatori d'handicap, poi non più solo in quanto disabili, ma come appartenenti al gruppo etnico ostracizzato e perseguitato.

Infine i malati mentali: solo in Germania tra il 1939 e il 1947 — sempre nel programma d'eutanasia Aktion T4 — furono uccise 275.000 persone all'interno di un progetto eugenetico realizzato dagli psichiatri.

La Convenzione per il diritto a una Vita di Qualità

Salve sono un geranio

lecture

Claudio Imprudente, raccontando di sé, dice «Sono un geranio» e precisa: «Quest'anno avevo messo al centro della tavola una bellissima pianta e ho iniziato dicendo che quella pianta era il mio biglietto da visita. Ho raccontato come solitamente la mia presentazione ai convegni fosse "Salve, sono un geranio". Ho poi spiegato che mi presento così facendo memoria di ciò che era stato detto a mia madre al momento della mia nascita: "Signora, guardi, suo figlio è vivo, ma resterà per sempre un vegetale". Allora io ho scelto come vegetale di essere una pianta di geranio: "pianta o persona?"».

Si tratta infatti di una questione che non riguarda solo me, tutte le persone handicappate gravi vengono definite dei vegetali sin dalla nascita e così sono dunque costrette a presentarsi per il resto della loro vita. Dico spesso, a questo proposito, che sono contento di essere handicappato e di esserlo fino in fondo, così tutto si mette in discussione, si mette in crisi... altrimenti non mi sarei mai valso del titolo di geranio! Allora di fronte a questo dato di fatto chiedevo di avanzare ipotesi o proposte concrete per trasformare queste piante in persone. Sono uscite un po' tutte quelle solite cose che si fanno con una pianta: la si annaffia, la si tiene al sole, le si cambia la terra, la si concima. Ma non basta ancora, facendo tutto questo, assolutamente necessario, la pianta rimane sempre pianta».

La Convenzione per il diritto a una Vita di Qualità

L'essere uomo o donna è qualcosa di più dell'insieme di buone pratiche per la sopravvivenza o di specifiche estetico-formali, è *trovare e attribuire senso e significato al qui e ora di ogni giorno*: «Tutto quello che è stato proposto appartiene a quella che si chiama assistenza, ma abbiamo visto come con la sola assistenza, seppur necessaria, la pianta rimane ancora pianta. Per farla diventare persona bisogna abbassarsi al suo livello, guardarla dritto negli occhi e instaurare con lei una relazione alla pari: ecco che la pianta diventa persona. Non è comunque uno sforzo unilaterale! La relazione alla pari si crea con il contributo di tutte le parti [...] Tutti sono capaci di fare assistenza, ma la pianta rimane pianta».

(Imprudente, 2003)

II DIRITTO A UNA VITA DI QUALITA'

ARTICOLO 23 RISPETTO DEL DOMICILIO E DELLA FAMIGLIA

1. Gli Stati Parti adottano misure efficaci e adeguate a eliminare le discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità in tutto ciò che attiene al matrimonio, alla famiglia, alla paternità e alle relazioni personali, su base di uguaglianza con gli altri, in modo da garantire che:
 - (a) sia riconosciuto il diritto di ogni persona con disabilità, che sia in età per contrarre matrimonio, di sposarsi e fondare una famiglia sulla base del pieno e libero consenso dei contraenti.

In tema poi di relazioni e sessualità la discriminazione diviene negazione completa, nonostante già nelle Regole Standard approvate dall'ONU nel 1993 si riconosca

a tutte le persone con disabilità sia fisica che mentale, il diritto di fare esperienza della propria sessualità, di viverla all'interno di una relazione, di avere figli, di essere genitori, di essere sostenuti nell'educazione della prole da tutti i servizi che la società prevede per i normodotati, e anche il diritto a ricevere un'educazione sessuale.

L'art. 23 ribadisce il riconoscimento delle istanze di adultità come diritto, sollecita a individuare misure efficaci e adeguate per creare condizioni di vita che rientrino nella quotidianità

Famiglia, lavoro, vita sociale sono ambiti nei quali si esplicita la sperimentazione dell'essere adulto,

quindi ci si interroga sulle «opportunità di un disabile adulto, in particolar modo con intellettuale, di costruire un percorso di vita sulla base di eguaglianza con gli altri»

II DIRITTO A UNA VITA DI QUALITA'

ARTICOLO 28 ADEGUATI LIVELLI DI VITA E PROTEZIONE SOCIALE

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto a un livello di vita adeguato alle persone con disabilità e alle loro famiglie, incluse adeguate condizioni di alimentazione, abbigliamento e alloggio, e al miglioramento continuo delle loro condizioni di vita, e adottano misure adeguate per proteggere e promuovere l'esercizio di questo diritto senza alcuna discriminazione fondata sulla disabilità.
2. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità alla protezione sociale e al godimento di questo diritto senza alcuna discriminazione fondata sulla disabilità, e adottano misure adeguate a tutelare e promuovere l'esercizio di questo diritto, ivi incluse misure per:
 - (a) garantire alle persone con disabilità parità di accesso ai servizi di acqua salubre, e assicurare loro l'accesso a servizi, attrezzature e altri tipi di assistenza per i bisogni derivanti dalla disabilità, che siano appropriati e a costi accessibili;

II DIRITTO A UNA VITA DI QUALITA'

- appropriati e a costi accessibili;
- (b) garantire l'accesso delle persone con disabilità, in particolare delle donne e delle minori con disabilità nonché delle persone anziane con disabilità, ai programmi di protezione sociale e a quelli di riduzione della povertà;
 - (c) garantire alle persone con disabilità e alle loro famiglie, che vivono in situazioni di povertà, l'accesso all'aiuto pubblico per sostenere le spese collegate alle disabilità, includendo una formazione adeguata, forme di sostegno e orientamento, aiuto economico o forme di presa in carico;
 - (d) garantire l'accesso delle persone con disabilità ai programmi di alloggio sociale;
 - (e) garantire alle persone con disabilità pari accesso ai programmi e ai trattamenti pensionistici.

Art. 24 il diritto all'educazione

La scuola è il principale strumento per garantire il pieno sviluppo delle potenzialità di ogni persona

ARTICOLO 24 EDUCAZIONE

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto all'istruzione delle persone con disabilità. Allo scopo di realizzare tale diritto senza discriminazioni e su base di pari opportunità, gli Stati Parti garantiscono un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli e un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita, finalizzati:
 - (a) al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell'autostima e al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana.

Fondamentale il binomio Istruzione/Educazione

Alcuni principi:

- il potenziale e l'autostima
- gli standard minimi che l'organizzazione scolastica deve rispettare per assicurare pari opportunità
- l'acquisizione di competenze spendibili nella quotidianità,
- utilizzo di facilitatori (persone quali i lettori o sussidi tecnologici).
- assicurare l'accesso alla scuola secondaria di secondo grado, alla formazione professionale e all'Università
- accomodamento ragionevole

LIBERTA' DI MOVIMENTO E DIRITTO DI CITTADINANZA

articolo 5 – uguaglianza e non discriminazione

articolo 14 – libertà e sicurezza della persona

articolo 18 – libertà di movimento e di cittadinanza

Quanto qui esplicitato
entra spesso in conflitto
con il Sistema integrato
di servizi e opportunità
che si attua con i **piani
territoriali** che hanno
valenza locale

1. Gli Stati Parti riconoscono alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, il diritto alla libertà di movimento, alla libertà di scelta della propria residenza e il diritto alla cittadinanza, anche assicurando che le persone con disabilità:
 - (a) abbiano il diritto di acquisire e cambiare la cittadinanza e non siano private della cittadinanza arbitrariamente o a causa della loro disabilità.

UN RICHIAMO ALL'ART.19

Vita indipendente e inclusione nella comunità

Diritto a vivere nella società

Scegliere il proprio luogo di residenza, dove e con chi vivere,

Accesso a servizi a domicilio o residenziali ed altri servizi di sostegno, assistenza personale necessaria per consentire di rimanere inseriti nella società e non venir isolati,

Tutto richiama all'art. 9 sull'accessibilità

ARTICOLO 9 **ACCESSIBILITÀ**

1. Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, gli Stati Parti adottano misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali. Queste misure, che includono l'identificazione e l'eliminazione di ostacoli e barriere all'accessibilità, si applicano, tra l'altro, a:
 - (a) edifici, viabilità, trasporti e altre strutture interne ed esterne, comprese scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro;
 - (b) ai servizi di informazione, comunicazione e altri, compresi i servizi informatici e quelli di emergenza.

Tutto richiama all'art. 9 sull'accessibilità

La Convenzione ribadisce inoltre al comma 2 dell'articolo 9 che gli Stati Parti dovranno «prendere appropriate misure» per:

- (c) fornire una formazione relativa ai problemi di accesso con cui si confrontano le persone con disabilità a tutti gli interessati;
- (d) dotare le strutture e gli edifici aperti al pubblico di segnaletica in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili;
- (e) mettere a disposizione forme di assistenza da parte di persone o animali e servizi di mediazione, incluse guide, lettori e interpreti professionisti esperti nella lingua dei segni, allo scopo di agevolare l'accessibilità a edifici e altre strutture aperte al pubblico.

Universal Design

- I sette principi
 1. Equità d'uso
 2. Flessibilità d'uso
 3. Uso semplice e intuitivo
 4. Informazione percepibile
 5. Tolleranza all'errore
 6. Basso sforzo fisico
 7. Misure e spazi adatti all'avvicinamento e all'uso.

UN RICHIAMO ALL'ART. 27 lavoro e occupazione

«Gli Stati Parti riconoscono il diritto al lavoro delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri; segnatamente il diritto di potersi mantenere attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca l'inclusione e l'accessibilità alle persone con disabilità...»

In Italia si è iniziato a sostenere l'inserimento lavorativo delle persona con disabilità nel 1968 (legge 482) oggi abrogata e sostituita con la legge 68 del 12/03/1999.

Assicurare:

Impiego sul lavoro a fianco di persone non disabili, non discriminazione, pari opportunità, formazione, tutela ...

ART. 29

Partecipazione alla vita politica e pubblica

godimento dei diritti politici

ART. 30

**Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli
svaghi e allo sport**

**Diritto di partecipazione alla vita culturale,
artistica, sportiva**